

CODICE DEONTOLOGICO “ASSOCIAZIONE TECNICA AMATORI VOLPINO ITALIANO” (A.T.A.V.I.)

CODICE DEONTOLOGICO “ASSOCIAZIONE TECNICA AMATORI VOLPINO ITALIANO” (A.T.A.V.I.)

A cura del Presidente del Collegio dei Probiviri A.T.A.V.I. Dott.ssa Bocchi Laura

Approvato dall'Assemblea dei Soci A.T.A.V.I. nella seduta del .../.../...

PREAMBOLO

L'A.T.A.V.I. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Volpino Italiano.

L'allevamento e la selezione del cane è associato a responsabilità di tipo etico che richiedono una gestione seria e onesta.

STATUTO E PROFESSIONALITA'

art. 1) I soci e le imprese associate all'A.T.A.V.I. si obbligano a rispettare i criteri di massima professionalità, serietà e moralità nello svolgimento della propria attività e ad osservare quanto disposto nello statuto sociale allegato sotto la lettera “A” all'atto costitutivo dell'”Associazione Tecnica Amatori Volpino Italiano” ai rogiti del notaio Dott. Maurizio Zivieri per formarne parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge.

art. 2) I soci **A.T.A.V.I.** devono conoscere e rispettare i regolamenti E.N.C.I. ed F.C.I.

(vedere sul sito www.volpinoatavi.it)

art. 3) Gli allevatori si impegnano a mantenere i propri cani nelle migliori condizioni di benessere e salute, con adeguate cure, pulizia, igiene, esercizio fisico e contatto con le persone; nonché a rispettare la normativa vigente sul trattamento ed il benessere degli animali, consapevoli del fatto che il maltrattamento di animali è punibile ai sensi di legge.

II

RIPRODUZIONE E SELEZIONE

art. 1) Gli allevatori si impegnano ad impiegare solo soggetti che si riproducano in modo naturale, evitando l'impiego dell'inseminazione artificiale per quei soggetti non in grado di accoppiarsi naturalmente.

art. 2) Far riprodurre solo cani sani, vale a dire privi di patologie manifeste o portatori di malattie ereditarie rilevate.

art. 3) Far riprodurre solamente esemplari iscritti al libro genealogico italiano.

art.4) Rendere accessibili gli esiti diagnostici di patologie ereditarie prima dell'accoppiamento, ai proprietari dello stallone o della fattrice del quale o a favore della quale viene richiesta la monta.

art. 5) Non accoppiare femmine troppo giovani (non prima del secondo calore) o troppo anziane (dopo i sette anni di età è opportuno richiedere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione).

Una fattrice non verrà accoppiata per due calori consecutivi e, se questo dovesse accadere, al calore successivo la fattrice in questione non dovrà essere accoppiata.

Se una femmina dovesse incorrere in un parto cesareo per la seconda volta dovrebbe essere esclusa dalla riproduzione.

É opportuno che una fattrice, a salvaguardia del suo benessere, non abbia più di cinque cucciolate nella sua vita.

art. 6) Selezionare unicamente con l'obiettivo di migliorare la qualità della razza, secondo quanto previsto dallo standard di razza ufficiale.

III

RAPPORTI ALLEVATORE-CLIENTE

art. 1) Gli allevatori si impegnano a fornire informazioni complete e veritiere sui cani del proprio allevamento, nonché ad informare dettagliatamente il cliente delle caratteristiche morfologiche e comportamentali della razza.

art. 2) Gli allevatori si obbligano ad assicurarsi che il cliente si renda conto della responsabilità di possedere un cane e che l'acquirente possa garantire al cucciolo adeguate cure e condizioni di vita improntate al benessere e alla salute dello stesso.

IV

COMMERCIO E PUBBLICITA'

art. 1) Non vendere cani non iscritti al libro genealogico.

art. 2) Fare pubblicità del proprio allevamento e dei propri cani in modo veritiero e onesto.

art. 3) Non consegnare cuccioli che abbiano meno di sessanta giorni di vita.

art. 4) Al momento della consegna del cucciolo l'allevatore fornirà al nuovo proprietario: libretto delle vaccinazioni; istruzioni sull'alimentazione e

sull'addestramento alla pulizia in casa; una copia provvisoria del pedigree, in attesa di quello definitivo, che sarà comunque consegnato al nuovo proprietario; il proprio recapito telefonico, rendendosi sempre disponibile per aiutare i neoproprietari a risolvere qualunque eventuale problema relativo al cane.

art. 5) Il cucciolo verrà consegnato con microchip effettuato a spese dell'allevatore.

art. 6) L'allevatore socio A.T.A.V.I. non vende cuccioli a negozianti, né a rivenditori di animali di qualunque tipo e nemmeno a persone che sospetta abbiano intenzione di rivendere il cucciolo a terzi, inoltre non vende cucciolate in stock.

art. 7) L'allevatore socio A.T.A.V.I. non fa commercio di cani per conto di altri né opera alcuna intermediazione a scopo di lucro sull'acquisto di cani.

art. 8) L'allevatore socio A.T.A.V.I., nel caso in cui un cucciolo presenti difetti morfologici conclamati, deve informarne l'acquirente, mettendolo al corrente del problema.

art. 9) Non venderà un cucciolo come "cane da esposizione" prima dei sei mesi di età.

art. 10) Entro trenta giorni dalla nascita del cucciolo l'allevatore deve effettuare regolare denuncia all'Anagrafe Canina presso il Comune di residenza.

Entro trenta giorni dalla vendita del cucciolo deve dichiarare l'avvenuto passaggio di proprietà presso la medesima Anagrafe Canina, dando nome, cognome, indirizzo e n. di Codice Fiscale.

Una copia del passaggio di proprietà deve essere inviata alla U.S.L.

V

RAPPORTI ACQUIRENTE ASSOCIATO-CANE/ASSOCIAZIONE

art. 1) Gli acquirenti associati si impegnano a mantenere i propri cani in stato di salute e benessere, consapevoli che da questo dipende anche l'immagine che viene data all'associazione.

VI

RAPPORTI DI COLLEGANZA E CONCORRENZA

art. 1) I soci e gli allevatori si impegnano a mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà e a non gettare discredito sugli altri espositori-allevatori.

VII

ESPOSIZIONI E COMPORTAMENTO IN GARA

art. 1) I soci A.T.A.V.I. si impegnano a tenere una condotta sportiva e che metta in buona luce l'Associazione, la razza e l'attività espositiva.

art. 2) Si impegnano inoltre a mantenere sempre un comportamento corretto dentro e fuori il ring, sia con gli altri espositori sia con i giudici.

art. 3) L'espositore/allevatore socio è perfettamente consapevole che qualora sostituisca un esemplare sul ring con microchip diverso da quello indicato sul catalogo, controllato dal delegato ENCI, verrà richiamato dal Collegio dei Probiviri e che tale comportamento verrà sanzionato con l'espulsione dall'associazione.

art. 4) L'espositore/allevatore socio non condurrà in esposizione femmine in calore.

VIII

GIUDIZI E SANZIONI

art. 1) Gli associati riconoscono che le regole enunciate nel Codice Deontologico sono dettate a salvaguardia dell'immagine dell' A.T.A.V.I., del decoro dell'attività professionale degli allevatori, del miglioramento della razza e del benessere degli esemplari allevati.

art. 2) Ogni comportamento contrario alle norme del Codice Deontologico deve intendersi lesivo degli interessi dell'Associazione e determinare l'intervento del Collegio dei Probiviri ai sensi delle norme statutarie.

art. 3) Il Collegio dei Probiviri potrà agire a carico di un socio su istanza avanzata per iscritto e firmata da un socio denunciante o da un organo dell'associazione, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto A.T.A.V.I.

L'attività istruttoria del Collegio dei Probiviri sarà improntata alla massima discrezione.

art. 4) Il Collegio dei Probiviri, in proporzione alla gravità dei fatti denunciati, può adottare i seguenti provvedimenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni, richiamo, espulsione dall'associazione.

IX

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli associati nella loro attività, nei loro reciproci rapporti, nei confronti dei terzi e nel rapporto con i cani di loro proprietà.

X

DISPOSIZIONE FINALE

Gli associati si impegnano a rispettare le regole contenute nel presente Codice Deontologico, consapevoli del fatto che ogni trasgressione alle stesse darà luogo all'irrogazione di adeguata sanzione da parte del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente A.T.A.V.I. Fabrizio Bonanno